



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI  
Via dei Vestini snc Palazzina N (ex SE.BI) – 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696 – LR 05/2008)  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

66100 Chieti – Via Discesa delle Carceri, 6 – Tel. 0871/358833 – Fax 0871/357483 – [siesp.chieti@asl2abruzzo.it](mailto:siesp.chieti@asl2abruzzo.it)

Prot. n. 73051

Chieti 23-11-2022

Al SUAP  
TRIGNO SINELLO  
Piazza Amendola  
66050 San Salvo  
[suaptsedilizia@pec.it](mailto:suaptsedilizia@pec.it)

Al SUAP  
SANGRO AVENTINO  
Via Nazionale  
66030 Santa Maria Imbaro  
[suapediliziasangro@pec.it](mailto:suapediliziasangro@pec.it)

**Oggetto:** D.Lgs n° 222 del 25.11.2016. Modifiche introdotte al D.P.R. 380/2001 – “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”. Comunicazioni.

Come ben noto il D.Lgs n° 222 del 25.11.2016 ha introdotto alcune modifiche al vigente D.P.R. 380 del 06.06.2001.

Al fine di adempiere correttamente alla normativa vigente, lo scrivente Servizio fornisce le seguenti indicazioni.

1) Pareri igienico sanitari

La lettera a) comma 3 dell'art. 5 del D.P.R. 380/2001 (T.U. EDILIZIA) è soppressa dall'art. 3 del D.Lgs 222/2016. - Nessun parere istruttorio preventivo / nulla osta igienico-sanitario / atto d'assenso verrà rilasciato dallo scrivente Servizio in quanto gli stessi sono sostituiti dalla segnalazione dell'interessato corredata “dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni previste dalla vigente normativa, salvo le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti”.

Altresì, l'art. 3 del D.Lgs n. 222/2016 ha modificato l' art. 24 “certificato di agibilità” ed ha abrogato l'art. 25 “procedimenti di rilascio del permesso di agibilità” del D.P.R.. 380/2001, pertanto detti procedimenti non devono essere inviati “per i controlli di rispettiva competenza”.

2) Permesso a costruire (art. 20 del D.P.R 380/2001 e s.m.i)

Non deve essere acquisito il parere igienico - sanitario nemmeno nel caso in cui il progetto comporti valutazioni tecnico-discrezionali in materia igienico-sanitaria. La verifica dell'esistenza di presupposti e requisiti previsti da leggi o regolamenti costituisce valutazione vincolata che può e deve essere fatta da ogni singolo professionista in autonomia professionale con relativa assunzione di responsabilità.

3) SCIA art. 22 e 23 del D.P.R. 380 del 06.06.2001.

Non è prevista alcuna richiesta di verifica di conformità igienico-sanitaria sulle autocertificazioni prodotte; il controllo sul rispetto dei requisiti igienico strutturali rappresenta una tipologia di controllo oggettivo, non

tecnico discrezionale, che può essere effettuato da parte degli uffici tecnici comunali, titolari della materia edilizia urbanistica.


Restano invece necessari i pareri preventivi in procedimenti previsti da altre norme specifiche:

- Art. 3 della L.R. 32/07 e smi; *FRUG. SANITARIA*
- Procedimenti per il rilascio permesso a costruire in variante urbanistica (art. 20 L. 833/78);
- Pareri previsti da altre norme speciali (opere cimiteriali etc.);
- Art. 11, comma 3 capo III L.R. 45/04. Corre l'obbligo comunicare che il suddetto articolo, al comma 1) recita. "...omissis...il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione dal parte dei gestori di rete per telefonia mobile del programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del PRG..." Ed è in questa fase che intervengono le autorità competenti per la tutela dell'ambiente e della salute. A tal proposito, il Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, ha trasmesso ai Direttori Generali del ASL e ai Direttori dei Servizi IESP, una nota (protocollo n. 0396172/22 del 06.10.2022) nella quale si chiarisce che le ASL sono state individuate tra i soggetti competenti in materia ambientale e sanitaria da consultare nella fase della programmazione delle installazioni e non in relazione al singolo procedimento (in allegato la nota).

In merito a quanto sopra, gli Enti in indirizzo non sono tenuti a richiedere pareri allo scrivente Servizio. Gli eventuali pareri sarebbero illegittimi e privi di qualsivoglia significatività non essendo più compito di istituto il loro rilascio e per il quale non sono previsti i diritti sanitari disciplinati dalla D.G.R n. 279 del 13.5.2021. Lo scrivente Servizio, pertanto, a decorrere dal 25 novembre 2022, non emetterà più alcun parere igienico sanitario in materia edilizia, comunque garantirà l'evasione delle pratiche già pervenute.

Confidando nella fattiva collaborazione, si inviano distinti saluti.

Il Direttore f.f. del S.I.E.S.P.  
Dott.ssa Ada Mammarella Anchitella



Visto: Il Direttore Dipartimento di Prevenzione

Dott. Giuseppe Tofzi

